



**Fabio Caon, Silvia Dalli Cani**  
**Laboratorio LabCom**  
**Università Ca' Foscari - Venezia**

**La valutazione degli studenti  
con background migratorio  
alla luce della normativa  
specificata**



# DPR n. 394 31 agosto 1999, art. 45

## “Iscrizione scolastica”

Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il **necessario adattamento dei programmi di insegnamento**; allo scopo possono essere **adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni**, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.

Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.



# PRIMO CICLO: DPR n. 122 del 22 giugno 2009

Il comma 9 dell'art. 1 dice che “minori con cittadinanza non italiana [...] sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani”



# DPR 122, 2009

## Art. 2, comma 7

Nella **scuola primaria e secondaria di primo grado** la promozione può essere deliberata “in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento”.

Un possibile varco per piani personalizzati biennali. In questo caso “la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e trasmettere quest’ultimo alla famiglia”



# Secondo ciclo DPR 122 del 2009

## Art. 1, comma 5

Per la **scuola secondaria di secondo grado** si prevede che la valutazione s'ispiri ai criteri della “equità e trasparenza” e indica che:

“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell’offerta formativa.”



# Le linee guida del 2014

a.

La valutazione.“ (...) Opportunità di prevedere una valutazione modulata in modo specifico (...)”



# Le linee guida del 2014

b.

La valutazione.

“Per gli studenti stranieri è prioritario che la scuola favorisca un **possibile adattamento dei programmi di studio per i singoli alunni** garantendo, per quanto possibile, una valutazione che tenga conto della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e delle competenze essenziali acquisite”



# Le linee guida del 2014

c.

“In particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare **percorsi individualizzati e personalizzati**, oltre che **adottare strumenti compensativi e misure dispensative**”





# Le linee guida del 2014

d.

piano di studio personalizzato che prevede ore “fuori” dalla classe per l'approfondimento linguistico



## CM 8, 06.03.2013

“ (...) quell’area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che “ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi”



## CM 8, 06.03.2013

“Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

(...), le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere **transitorio** e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative



## **Nota integrativa BES: n.2563 del 22 novembre 2013**

“per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto – ma non solo – di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana)”



## **DPR n. 394 31 agosto 1999, art. 45**

### **“Iscrizione scolastica”**

«[...] L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.»



## DPR n. 394 31 agosto 1999, art. 45 “Iscrizione scolastica”

«[...] I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.»



## **Nota 465 del 2012**

# **studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato.**

Per gli studenti in età di obbligo di istruzione l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999



## Nota 465 del 2012

Per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di "possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano" secondo le modalità previste dall'art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994.





# Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014)

## L'iscrizione.

”Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via generale, nella classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio Docenti deliberi, sulla base di specifici criteri (...)”



# **Esame conclusivo del I ciclo d'istruzione**

**CM 48, Miur 31.05.2012**

**Linee Guida del 2014**

**DM 741 del 2017**



## CM 48, Miur 31.05.2012

“(...) studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame.”



## Linee Guida del 2014

«Per l'esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingue d'origine degli studenti per facilitarne la comprensione»



# DM 741 del 2017

## Articolo 2

### *(Ammissione all'esame dei candidati interni)*

1. In sede di scrutinio (...) sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

(...)

**c)** aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.



# DM 741 del 2017

## Art.9

***(Prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere)***

### ***comma 4***

Per gli alunni e le alunne che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano per gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento a una sola lingua straniera.



# **Esame conclusivo del II ciclo d'istruzione**

**Nota 465 del 2012**

**Oggetto: studenti con cittadinanza non italiana iscritti  
a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo  
grado.**

**Esami di Stato.**

**Linee guida 2014**



## Una possibile criticità

Relativamente a tutti questi studenti sono sorti dubbi interpretativi in ordine alla possibilità di ammetterli, una volta giunti al quinto anno del corso di studi, all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo conseguito nel nostro Paese.





Di qui la prassi, invalsa in alcuni territori, di far sostenere a tali alunni, presso i Centri territoriali permanenti o, dove già istituiti, presso i Centri provinciali per gli adulti, gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, ritenendo ciò condizione di regolarizzazione del percorso di studi, necessaria per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.



# Da dove proviene l'errore

- art. 1, com. 12, del d.lgs. n. 226 17/10/2005, ai sensi del quale "al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione si accede a seguito del superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione",



# Da dove proviene l'errore

art. 1, com. 9, del D.P.R. 29/06/2009, n. 122, il quale prevede che "i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani".



## Nota 465 del 2012

In ultima analisi né l'art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005, né l'art. 1, comma 9, del D.P.R. 122/2009 possono essere invocati per sostenere che gli studenti in oggetto debbano superare l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo per poter essere ammessi a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto tali norme si riferiscono a diverse fattispecie.



## ...quindi

Per questi studenti, si deve ritenere, infatti, che i competenti collegi dei docenti abbiano già valutato, all'atto dell'iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento scolastico.



Inoltre gli interessati, a seguito dell'iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi di istruzione secondaria, ottenendo l'ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte, confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di sostenere gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale.



## Linee guida del 2014

La normativa d'esame non permette di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri [...]

È importante che anche nella relazione di presentazione della classe all' esame di Stato, sia al termine del primo che del secondo ciclo, vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.



# Linee guida 2014


Per l'esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.

Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.





## 4. Lo scenario contemporaneo: Gli Orientamenti Interculturali





# Orientamenti Interculturali (marzo 2022)

## **Due direzioni:**

- a. Proposte integrative specifiche: diritto alla scuola, apprendimento linguistico, mediazione linguistico culturale, orientamento, prevenzione della dispersione e degli abbandoni scolastici, relazioni in classe e nell'extrascuola.
  
- b. Universalità dell'educazione interculturale per tutti (educazione alla cittadinanza, valorizzazione del plurilinguismo).



## Orientamenti Interculturali (marzo 2022)

«Come nel rapporto con le tecnologie si sottolinea l'importanza dell'appartenenza alla generazione nativa digitale, con una netta discontinuità tra un prima e un dopo che dipende dall'anno di nascita e non dalla classe sociale di appartenenza.

Si individua nelle nuove generazioni un atteggiamento diverso dalle generazioni che le avevano precedute, e che potremmo definire proprio dei **nativi multiculturali.**»



# Alcune criticità che penalizzano i minori e le famiglie di cittadinanza non italiana

- Povertà delle famiglie
- Ridotta frequenza alla scuola dell'infanzia
- Difficoltà nel proseguimento e nel completamento degli studi
- Ritardo scolastico
- L'accesso alla scuola secondaria di secondo grado
- [...]



## A proposito di parole: un lessico da rivedere

«*Alunni provenienti da contesti migratori*»:

gli alunni con CNI, seconde generazione con CI, figli di coppie miste, adottati.

«*Scuole internazionali*»:

Istituti fortemente connotati da multiculturalità e plurilinguismo



## Attenzione a:

Fascia 0-6: aumentare la frequenza della scuola per l'infanzia degli alunni che provengono da contesti migratori

*Se cambiamo l'inizio della storia, cambia tutta la storia.*

*Unicef*



## Proposte: italiano L2

1. Apprendimento dell'italiano per gli alunni neoarrivati (itabase)
2. Potenziamento dell'italiano dello studio (itastudio)
3. Aiuto allo studio nel tempo extrascolastico
4. Formazione docenti su apprendimento della L2



## Proposte: plurilinguismo

Predisposizione di materiali multilingui – mediazione linguistico culturale

Riconoscimento delle lingue parlate dai bambini e dalle bambine e raccolta delle biografie linguistiche.

«Avere attenzione alla lingua parlata nel contesto familiare costituisce la base per l'apprendimento della lingua italiana» - già nelle linee pedagogiche sistema integrato 0-6 (2021)





# Bibliografia

Brichese, A. (2015). Valutare e personalizzare gli apprendimenti per gli alunni di madrelingua non italiana attraverso la normativa. *EDUCAZIONE LINGUISTICA LANGUAGE EDUCATION*.

Caon, F., Melero, C., & Brichese, A. (2019). «Educazione linguistica accessibile e inclusiva: Promuovere apprendimento linguistico efficace per studenti stranieri e studenti con DSA». *EDUCAZIONE LINGUISTICA EDUCATION LINGUISTICA*, 7, 341-366.

CAON F., MELERO C. A., BRICHESE A. (2020). «L'inclusione linguistica, facilitare l'apprendimento degli studenti con BES». Milano-Torino, Pearson Italia.

CAON F., BRICHESE A. (2022). «Porte Aperte. Didattica inclusiva per i neoarrivati in Italia». Milano-Torino, Pearson Italia.




# GRAZIE PER L'ATTENZIONE


LabCom:

[www.unive.it/labcom](http://www.unive.it/labcom)

 LabCom Ca' Foscari

 Fabio Caon

 @labcomcafoscari

 @caon\_fabio\_caon

 LabCom Ca' Foscari

[fabiocaon@unive.it](mailto:fabiocaon@unive.it)  
[silviadallicani@gmail.com](mailto:silviadallicani@gmail.com)